

D.M. N. 1359 DEL 14 MARZO 2001
(CONTRIBUTO ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO IN CASO DI
RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO)

ARTICOLO 1

Nei soli casi di ricollocazione presso altro ufficio all'estero conseguente alla chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, agli impiegati a contratto assunti a norma del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, verrà concesso un contributo per le spese di trasferimento.

ARTICOLO 2

Il contributo di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di una mensilità della retribuzione, come determinata ai sensi dell'art.157, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ad un impiegato avente qualifica corrispondente nella città ove ha sede l'ufficio presso il quale avviene la ricollocazione.

Il contributo di cui all'art. 1 non spetta nei casi in cui la ricollocazione avviene presso un ufficio situato nella stessa città in cui aveva sede l'ufficio d'origine dell'impiegato.

ARTICOLO 3

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo di bilancio 1501.